

COSTRUZIONE DI UN NUOVO STAND DI TIRO A VOLO

Procedure ed adempimenti che devono essere espletati

1. L'interessato (privato o Società) potrà richiedere un sopralluogo al Collegio Tecnico Giuridico per il Settore Campi della F.I.T.A.V. (Roma - Viale Tiziano, 74), seguendo le procedure nel seguito indicate, sempre che l'area interessata soddisfi i seguenti requisiti:
- a) titolo di possesso esclusivo dell'area (proprietà, affitto, comodato, concessione, etc.).
 - b) l'area interessata deve avere **indicativamente** le seguenti dimensioni, relativamente alla tipologia di impianti, che possonocomunque essere ridotte in caso di realizzazione di idonee strutture per l'intercettazione dei residui solidi prodotti dal tiro e/o per la mitigazione dell'impatto acustico:

TIPO IMPIANTO	DISTANZA DEL CONFINE DALLE PEDANE NELLA DIREZIONE DEL TIRO (m)	DISTANZA TRA LE FOSSE (m)	DISTANZA DALLE FOSSE AL CONFINE LATERALE (m)
Fossa Olimpica	250-300	25-30	120
Fossa Universale	250-300	25-30	120
Skeet Olimpico	80-300	-	150
Percorso di caccia	Ogni postazione di tiro deve rispondere ai requisiti sopra esposti		

- c) Con premesse di cui al punto b), nella zona frontale alle pedane di tiro non deve essere presente vegetazione boschiva (alto e medio fusto) per una distanza di almeno 250 m; non devono essere presenti altresì corsi d'acqua indipendentemente dalla tipologia (torrenti, canali, fiumi, etc.); la loro presenza è consentita a non meno di 300 m dalla postazione di tiro.
- d) Per terreni pianeggianti e in assenza di strutture per la mitigazione del rumore, le distanze minime da abitazioni, salva comunque la verifica delle immissioni sonore che dovrà essere documentata attraverso una previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. n. 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), non dovranno essere inferiori a:
 - * 1000 m nella direzione frontale di tiro;
 - * 700-800 m nelle direzioni laterali;
 - * 400-500 m nella direzione retrostante a quella di tiro.
- e) La destinazione urbanistica dell'area deve essere compatibile con la tipologia delle opere che si intendono realizzare.
- f) Le caratteristiche plano-altimetriche dell'area devono essere tali da consentire il recupero dei residui del tiro (piombo, piattelli, bossoli, borre).
- g) L'area non deve presentare elevate difficoltà di accesso e deve possedere tutte le caratteristiche per la realizzazione di un impianto di tiro a volo in condizioni di massima sicurezza, come prescritto dal D.M. Interno 18/3/1996. Tale decreto prevede una procedura semplificata nel caso l'impianto non sia destinato ad ospitare spettatori o, comunque, il loro numero non sia superiore a 100.
- h) Allegare alla domanda di sopralluogo preliminare una planimetria del sito e un estratto di mappa, evidenziando l'area destinata ad ospitare l'impianto, la direzione di tiro e l'orientamento.

2. Il Collegio Tecnico Giuridico per il Settore Campi, attraverso il proprio servizio tecnico, disporrà il sopralluogo per la valutazione dell'area e rilascerà il proprio parere di competenza.
3. Ottenuto il parere positivo, l'interessato o la Società (se già costituita) dovrà richiedere alle Autorità competenti il rilascio delle autorizzazioni edilizie preventive per le opere di modifica del sito, per quelle fisse e per tutte le altre previste dalle leggi statali e regionali, nel rispetto anche delle eventuali normative provinciali e comunali, secondo i normali iter di progettazione edilizia.
4. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.T.A.V., una volta realizzato l'impianto occorrerà seguire la procedura prevista dal Regolamento Organico della F.I.T.A.V.

Si evidenzia che per l'esercizio della attività del tiro a volo occorre di norma richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., concessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616. Detta autorizzazione è di competenza comunale ed è previsto l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli solo qualora gli spettatori, anche potenziali, siano in numero superiore a 100 unità (D.M. 18/3/1996, artt. 1 e 20). Se vi è deposito di munizioni o di armi, è inoltre necessaria l'autorizzazione della Commissione Provinciale Esplosivi.